TI_GERICHTE 17.2012.48 vom 13. Dezember 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.48

FR: TI_GERICHTE 17.2012.48 du 13 décembre 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.48 del 13 dicembre 2012

Regeste

Non si rende colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP) clui che non può versare a titolo di alimenti più dell'importo effettivamente versato. Calcolo del termine di prescrizione di un reato permanente

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art 404 cpv. 1, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un'importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Giusta l'art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766) .

E. 2

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l'accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e,

cioè, gli interrogatori dell'imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall'esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.). L'art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

E. 3

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.). Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del

E. 7

Il giudice di prime cure ha escluso l'adempimento oggettivo del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, ritenendo che il prevenuto non avesse, senza sua colpa, già a partire dal 2002, la possibilità economica di far fronte agli obblighi alimentari assunti e che, vista la sua formazione e le sue conoscenze professionali, non si potesse nemmeno prendere in considerazione un reddito ipotetico. Pertanto, secondo il primo giudice, l'imputato non era in grado di pagare più di quanto ha effettivamente versato. Il procuratore pubblico, nel suo allegato di osservazioni del 22 giugno 2012, ha invece contestato questo accertamento dei fatti, precisando: " Quo alla possibilità dell'imputato di versare i contributi alimentari dovuti alla ex moglie si ricorda quanto segue: - IM 1 ha ottenuto nel 2000 un finanziamento di fr. 160'000.- (AI 7 e 13); - Da inizio 2001 a settembre 2001 IM 1 ha guadagnato € 40'000.-; nel gennaio 2002 il suo datore di lavoro, _____, ha dichiarato che IM 1 riceveva un compenso di € 70'000.- annui netti (AI 2); - Nel marzo 2003 IM 1 ha disdetto un contratto leasing (per un'Audi) di fr. 1'275.- mensili, pagato dal novembre 2001 al dicembre 2002 (AI 2); un tale onere non rientrava di certo nel suo fabbisogno minimo; - IM 1 avrebbe inoltre dei crediti importanti (un paio di milioni di franchi) nei confronti del fratello (AI 2); - Con decreto 22 maggio 2001 la Pretura di _____ ha fissato i contributi di mantenimento in favore della moglie in fr. 4'121.85 mensili e in favore dei figli

in complessivi fr. 4'328.- mensili (AI 1); la Pretura non avrebbe mai fissato così importanti contributi nel caso in cui il reddito dell'imputato non avesse garantito il suo fabbisogno minimo; il suo reddito mensile doveva quindi essere ben superiore a fr. 8'000.-."; - Nella procedura di divorzio, sentenza di data 16 settembre 2002, l'imputato ha dichiarato un reddito mensile netto di fr. 8'458.- (AI 5) (importo proporzionato al suo impegno di versare ai figli complessivamente fr. 5'500.- mensili). Tutte queste circostanze dimostrano, come per altro viene tacitamente confermato dalla sentenza impugnata (pagina 4), che IM 1 poteva far fronte ai suoi obblighi almeno sino all'inizio 2004. Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, l'imputato era però in grado di far fronte ai suoi obblighi anche dal 2004 in poi. A tal proposito si rileva che in occasione del suo interrogatorio di data 14 maggio 2009 l'imputato ha dichiarato di avere versato direttamente alla ex moglie, proprio nel periodo successivo al 2004, un importo complessivo di fr. 49'100.- e meglio (...). L'importo di fr. 49'100.- versato dall'imputato direttamente alla ex moglie corrisponde ad un importo mensile medio di circa fr. 1'260.-. Considerato l'ammontare e la frequenza dei sopraelencati versamenti, bisogna ritenere che l'imputato disponesse di entrate ben maggiori a quelle da lui dichiarate nel corso dell'inchiesta. A conferma di questa circostanza si ricorda che con il suo scritto 7 giugno 2004 (AI 14) IM 1 si è impegnato nei confronti dell'ACPR 1 a versare contributi alimentari scoperti relativi al periodo luglio 2001-aprile 2004 ammontanti a circa fr. 47'600.-. si ricorda pure che nel giugno 2009 IM 1 si è anche impegnato con l'ACPR 1 a versare l'intero importo ancora scoperto (fr. 81'266.-) in 10 rate trimestrali di fr. 8'126.60 cadauna (pari a ben fr. 2'708.85 mensili, importo già da solo superiore alle entrate mensili di fr. 2'000.- di cui l'imputato ha dichiarato di beneficiare, AI 2). Il mancato pagamento dei contributi alimentari da parte dell'imputato non è quindi in realtà dovuto alla sua impossibilità economica, bensì alla sua mancata volontà di procedervi. Quo alla mancata volontà dell'imputato di far fronte ai propri obblighi, si rileva che lo stesso non ha versato all'ACPR 1 nemmeno una sola rata delle dieci concordate con lo stesso Ufficio nel giugno 2009. Qualora fosse effettivamente stato impossibilitato (benché ne avesse la volontà, in realtà assente) a rispettare il piano di rientro concordato con lo stesso Ufficio, l'imputato avrebbe almeno potuto chiedere che l'ammontare delle rate venisse ulteriormente ridotto e per poi finalmente far fronte ai propri oneri. (…) L'imputato si è anche disinteressato del procedimento penale pendente nei suoi confronti. Egli non ha infatti dato seguito alla citazione di data 31 agosto 2011 (AI 41) a comparire dinanzi allo scrivente Magistrato per essere interrogato (…). L'imputato si è limitato a far pervenire a questo Ufficio documentazione attestante il suo reddito negli anni 2010 e 2011, di circa € 2'100.- mensili. Reddito questo che avrebbe in ogni modo permesso allo stesso imputato, qualora ne avesse effettivamente avuto la volontà, di rimborsare almeno in parte all'ACPR 1 i contributi alimentari da lui lasciati scoperti. IM 1 non ha inoltre presenziato né al dibattimento tenutosi presso la lodevole Pretura penale in data 27 gennaio 2012, né a quello di data 23 marzo 2012 (…).".

E. 8

L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo. Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto qualora l'importo del contributo alimentare è già stato fissato da una decisione valida ed esecutiva del giudice civile (anche una decisione straniera riconosciuta in Svizzera), il giudice penale

chiamato a decidere in applicazione dell'art. 217 CP è vincolato da tale somma (cfr. DTF 106 IV 36; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ed., n. 12 ad art. 217 CP, Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag. 6 e segg.). L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando il debitore non fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia (Corboz, op. cit., vol. I, n. 14 ad art. 217 CP). Il reato presuppone che l'autore abbia i mezzi per adempiere il proprio obbligo. Non occorre che egli abbia i mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione ma è sufficiente che egli possa versare di più di quanto effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b). Il debitore non può adempiere al proprio obbligo contributivo in altro modo: egli non può, per esempio, liberarsi pagando direttamente i debiti del creditore (DTF 106 IV 37) né può scegliere tra una prestazione in natura o in contanti. Se la sentenza del giudice civile prevede il versamento di una somma di denaro, il debitore non può, dunque, decidere di usare tale somma per comprare dei regali al figlio o per pagargli delle vacanze, ritenuto che il genitore che ne ha la custodia conta proprio sul denaro per garantire il suo mantenimento corrente (Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 e seg. ad art. 217 CP). Per stabilire se l'accusato può far fronte, anche solo parzialmente, all'obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall'art. 93 LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme delle entrate del debitore e il suo reale fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Nel caso in cui risulti che l'obbligato non dispone dei mezzi necessari per dare seguito al suo obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli avrebbe avuto o ha la possibilità di conseguirli. L'art. 217 CP esige, infatti, dal debitore che egli faccia tutto quanto si può da lui ragionevolmente pretendere per procurarsi le risorse necessarie ad onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3aa/cc pag. 134).). Bisogna dunque accertare se il debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare un'altra attività più redditizia, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto disporre (Bernard Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 217). In questo ambito, nonostante una prova certa non sia sempre ottenibile, va rilevato come il giudice non può riconoscere un reddito ipotetico se non con una certa rigorosità (Bernard Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 217). Dal profilo soggettivo, l'art. 217 CP presuppone l'intenzionalità dell'autore su tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque, essere consapevole della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto che gli è possibile ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la volontà di non rispettarlo almeno parzialmente. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., vol. I, n. 30 ad art. 217 CP).

E. 9

Tenuto conto del tenore della norma in oggetto, l'onere di provare che il debitore era in grado di versare i contributi alimentari da lui dovuti in misura maggiore di quanto effettivamente fatto è a carico dell'accusa. Spetta dunque al ministero pubblico dimostrare che, in base ai principi dell'art. 93 LEF, il prevenuto disponeva di mezzi sufficienti a tal fine. Lo stesso vale con rifermento al reddito ipotetico. Nel caso che ci occupa, circa la situazione economica del prevenuto nel periodo luglio 2001 - gennaio 2007 possono ritenersi provati i seguenti fatti: - Il prevenuto ha ottenuto la maturità scientifica a _____ (AI 2, pag. 2); - Dal 2000 sino al 1. settembre 2001 ha lavorato quale consulente della _____ guadagnando ca. 50'000.- nel 2000 e € 40'000.- nel 2001 (AI 2 pag. 2 e 5); - Dal settembre 2001 al 12 marzo 2003 ha vissuto grazie agli aiuti della madre e del fratello, quantificati in € 2'000.- al mese (AI 2 pag. 2); - Dal 2000 al 2001 aveva due auto, una Porche e una Rover, per le quali pagava leasing per complessivi fr. 2'000.- al mese

(AI 2, pag. 4). Poi ha preso una VW Golf ed in seguito, dal novembre 2001 al dicembre 2002 un'Audi, per la quale ha pagato un leasing di fr. 1'275.- al mese, versati grazie al summenzionato aiuto di € 2'000.- al mese (AI 2 pag. 2); - Il 12 marzo 2003 l'accusato era convinto di vantare un credito di un paio di milioni di franchi nei confronti del fratello che gli avrebbe, nel 1997, pagato troppo poco le sue azioni della _____. Non ha tuttavia mai avviato alcuna causa; - Fino a sei mesi prima dell'aprile 2001, quando sono stati sfrattati per mancato pagamento degli arretrati, ha corrisposto di tasca sua metà del canone di locazione dell'appartamento di _____, con cui viveva con la compagna, per fr. 3'000.- (fr. 6'000.- mensili complessivi); - Tra il 3 marzo 2004 e il 24 maggio 2007, IM 1 ha versato direttamente nelle mani della moglie importi per complessivi fr. 46'100.-, cioè una media di circa fr. 1'200.- al mese (AI 26 pag. 1 e allegati); - Nel 2000, dietro garanzia di titoli di proprietà del fratello, è stata aperta una linea di credito di circa fr. 160'000.- a suo favore. E' stato poi ancora il fratello a restituire alla banca lo scoperto (AI pag. 2) e la relazione è stata chiusa a fine marzo /inizio aprile 2002 (AI 12). I soldi sono stati utilizzati per vivere e per pagare qualcosa alla moglie; - Nel maggio 2009 era consulente della _____, la quale gli versava un po' meno di € 1'000.- al mese, per € 10'000.- annui. Oltre a questo importo riceveva dal fratello un aiuto di € 1'000.- al mese (AI 26, pag. 2); - Nel 2009 l'accusato ha ricevuto, dalla _____, € 6'200.- lordi e nel 2010 aveva un reddito imponibile annuo di € 32'786.-. Nei mesi di luglio e agosto 2011 ha guadagnato, per attività svolte a favore della ditta del fratello, € 2'170.- mensili (AI 43). In base a questi unici elementi a disposizione, si può solamente dare per accertato che, al più tardi a partire dall'aprile 2002, il prevenuto ha potuto disporre di entrate di poco più di € 2000.- al mese. Non essendovi alcun dato di riferimento circa il minimo esistenziale calcolato in base ai principi LEF - ma tenuto conto che si partiva da un importo base per persona singola con obblighi di mantenimento di fr. 1'100.-, cui vanno aggiunti il canone di locazione, oneri sociali, spese professionali indispensabili e, se del caso imposte - considerato che al cambio dell'epoca € 2'000.- corrispondevano a circa fr. 3'000.- al mese e che sono stati versati alla moglie fr. 1'200.- mensili per i contributi alimentari dei figli, è corretto ritenere, come fatto dal primo giudice, che IM 1 non potesse versare più di quanto effettivamente fatto. Tutte le altre argomentazioni sollevate dal procuratore pubblico non sono altro che congetture, forse anche giustificate, ma che non possono fungere da sostegno fattuale alla tesi accusatoria. Di conseguenza, deve essere dato per acquisito che nel periodo dal marzo 2004 al gennaio 2007 l'imputato non ha commesso alcun reato. Un reddito supplementare ipotetico, tenuto conto dell'età e della scarsa formazione scolastica, nonché del ramo di attività dell'accusato, non può essere preso in considerazione. Non sussistono indizi di sorta che possano suffragare una soluzione diversa. D'altronde neppure il procuratore pubblico si è spinto al punto da pretendere di accollare a IM 1 delle entrate teoriche supplementari. Per quanto concerne il lasso di tempo che va dal 2001 sino al 2004, prima di verificare se il prevenuto disponesse di mezzi sufficienti per pagare almeno qualcosina in più di quanto non fatto, è opportuno sciogliere il nodo relativo alla prescrizione del reato. La prescrizione

E. 10

Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha spiegato: " che per il Tribunale federale un'infrazione è detta permanente quando gli atti che creano la situazione illegale formano un'unità con quelli che la perpetuano, o con l'omissione di farla cessare, nella misura in cui il comportamento tendente al mantenimento dello stato di fatto delittuoso sia espressamente o implicitamente contenuto negli elementi costitutivi del delitto. Caratteristica del delitto permanente è il perdurare della situazione illecita creata da una

fattispecie o da un comportamento contrari al diritto. Esso è realizzato non appena terminato il primo atto delittuoso, ma si conclude solo con la fine o la soppressione dello stato contrario al diritto (cfr. DTF 132 IV 49 cons. 3.1.2.2); che la trascuranza degli obblighi di mantenimento costituisce un reato permanente nel senso indicato, perché se da un lato l'infrazione è consumata nel momento in cui il debitore ha omesso intenzionalmente di prestare gli alimenti o i sussidi dovuti in virtù del diritto di famiglia, dall'altro lato la situazione illecita si prolunga fintanto che il debitore non riprenda i versamenti o si trovi, senza colpa, nell'impossibilità di pagare il dovuto (cfr. DTF 132 IV 49 cons. 3.1.2.3); che di conseguenza, in applicazione dell'art. 98 lett. c CP, il termine di prescrizione inizia a decorrere soltanto quando cessa il comportamento colpevole; che il termine di prescrizione non decorre pertanto in caso di pagamento parziale, permanendo la situazione illecita, ma lo fa se il debitore ricomincia a pagare il dovuto o si trova, senza colpa, nell'impossibilità di far fronte all'onere, perché in quel caso cessa il comportamento delittuoso; che in concreto, come visto, l'imputato già nel 2004 non era in grado di pagare più di quanto versava; ciò significa che in ogni caso, applicando il termine di sette anni previsto dall'art. 97 cpv. 1 lett. c CP, per i contributi precedenti il mese di marzo 2005 è intervenuta la prescrizione; che di conseguenza può essere lasciata aperta la questione di stabilire se nei mesi precedenti la partenza per l'Italia e nel primo "periodo italiano" le sue finanze fossero ancora tali da permettere un versamento maggiore a quello effettuato;" (sentenza impugnata, pag. 4).

E. 11

Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 22 giugno 2012, ha rilevato: " Considerato che, con l'accordo trovato con l'ACPR 1 (AI 28), l'imputato si è riconosciuto debitore di fr. 81'266.- dei fr. 120'266.45 arretrati, ha di conseguenza accettato in fr. 39'000.45 (l'importo complessivo scoperto di fr. 120'266.45 - fr. 81'266.-) la somma da lui versata alla ex moglie a valere quale contributo alimentare per i figli dal luglio 2001 al gennaio 2007. Si ha che né i contributi alimentari relativi al periodo luglio 2001-aprile 2004 né quelli dovuti per il periodo febbraio 2005-gennaio 2007 sono stati ad oggi interamente pagati. Lo stato contrario al diritto è tuttora vigente e di conseguenza il comportamento dell'imputato punibile e non prescritto come invece ritenuto dal Pretore.".

E. 12

Giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. c CP, l'azione penale si prescrive in 7 anni per i reati per i quali è comminata una pena detentiva inferiore ai tre anni o una pena pecuniaria (prima dell'ottobre 2002, la prescrizione assoluta era di 7 anni e mezzo. Sul diritto transitorio cfr. art. 389 CP). La stessa decorre dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato; se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno dell'ultimo atto, mentre se si tratta di un reato continuato per un certo tempo, dal momento in cui è cessata la continuazione, art. 98 CP. La prescrizione si estingue se, prima della scadenza del termine è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, art. 97 cpv. 3 CP. Che il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento sia un reato permanente (anche detto delitto continuato, Dauerdelikt) è ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, dovendosi le varie infrazioni considerare come un'attività globale in quanto identiche (o analoghe), commesse a pregiudizio dello stesso bene giuridico e frutto di un comportamento durevole contrario ad un dovere permanente dell'autore (DTF 132 IV 49, consid. 3.1. e rif.). Se l'infrazione può ritenersi consumata dal momento in cui il debitore ha omesso intenzionalmente di versare i contributi alimentari (o i sussidi) impostigli dal diritto di famiglia, la situazione illecita di protrae fintanto che egli non riprende i pagamenti o si trovi, senza colpa, nell'impossibilità

di far fronte a tali doveri. Di conseguenza, i termini di prescrizione iniziano a decorrere dal giorno in cui gli atti illeciti sono cessati, art. 98 lit. c CP. Fintanto che l'autore omette colpevolmente e senza interruzione, durante un certo periodo, di fornire (anche solo parzialmente) i contributi alimentari dovuti, la prescrizione deve essere calcolata a partire da quando egli riprende i suoi pagamenti o si trova, senza colpa, a seguito dell'insufficienza di mezzi finanziari, nell'impossibilità di corrispondere i contributi alimentari (DTF 132 IV 49, consid. 3.1.2.3.).

E. 13

Nel caso che ci occupa, essendo stato accertato che a partire dal marzo 2004 il prevenuto si è trovato senza colpa nell'impossibilità di versare più contributi alimentari di quanto fatto, è corretto fare iniziare a decorrere il termine di prescrizione da quel momento. Preso atto che il processo di prima istanza si è svolto il 23 marzo 2012, ciò significa che per tutto quanto avvenuto prima di fine febbraio 2004 è certamente già intervenuta la prescrizione settennale dell'art. 97 cpv. 1 lett. c CP. Di conseguenza non è necessario appurare in questa sede se IM 1 fosse in grado (o avesse avuto la possibilità di esserlo), nel periodo luglio 2001 - marzo 2004, di versare i contributi alimentari almeno in misura maggiore di quanto avvenuto. 14. Sulle spese e indennità Gli oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti integralmente a carico dello Stato. Preso atto che il difensore di IM 1 non ha nemmeno redatto un allegato di osservazioni, limitandosi a rinviare alle motivazioni del pretore illustrate nella sentenza impugnata, non si riconosce al prosciolto alcuna indennità per la procedura d'appello. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.; 97 e segg., 217 CP; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza, la sentenza di primo grado è integralmente confermata. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.